

D.l. 1/2012 - Cresci Italia

Le ultime novità approvate in Commissione:

Art. 10 (Confidi tra liberi professionisti) – sostituito, prevede che anche ai Confidi costituiti tra liberi professionisti, si applicano le disposizioni concernenti la possibilità di partecipazione al capitale sociale dei confidi e delle banche (art. 39, comma 7, d.l. 201/2011).

Art. 11 (Distribuzione farmaceutica, farmacie, e somministrazione farmaci) – integralmente sostituito, l'articolo prevede ora, tra l'altro che la fissazione a 3.300 abitanti (e non più 3.000) il tetto per l'apertura di nuove farmacie.

Previsto entro un anno il concorso per l'assegnazione delle nuove sedi, nel quale non vi saranno "quote riservate". Alle parafarmacie è concessa la vendita di prodotti galenici e di farmaci veterinari con ricetta. Prevista per il 2013 l'introduzione di confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle patologie trattate.

Tra le ulteriori disposizioni, si conferma che fino al 2022 tutte le farmacie istituite in stazioni, aeroporti aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione, centri commerciali, grandi strutture di vendita, sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. Si aggiunge, poi, che i comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione. In caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del Comune la sede farmaceutica è dichiarata vacante.

Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il **Comune**, sentita l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Il numero di farmacie spettanti a ciascun Comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno, in base alle rilevazioni della popolazione residente nei comuni. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri previsti, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla Regione entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Le regioni e le province autonome provvedono ad assicurare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili e di quelle vacanti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 475 del 1968, sulle sedi farmaceutiche istituite o comunque vacanti non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro 60 giorni dall'invio dei dati riguardanti il numero di farmacie spettanti a ciascun Comune, le regioni e le province autonome bandiscono il **concorso straordinario** per soli titoli, per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura concorsuale sia stata già espletata o siano state già fissate le date delle prove.

Ai concorsi straordinari per l'assegnazione di nuove sedi di farmacie potranno inoltre partecipare i farmacisti regolarmente iscritti all'albo professionale non titolari di farmacie, titolari di farmacie rurali sussidiate, titolari di farmacia soprannumerarie o titolari di parafarmacie.

Soppresso il comma 11 che istituiva, presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarietà nazionale per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti. Come spiegato dalla relatrice Vicari (PdL), la soppressione del comma, ritenuto incostituzionale, è stata mediata dall'abbassamento del quorum da 3500 a 3.300 abitanti per farmacia; questo di fatto ha consentito, ella ha precisato, di lasciare invariato il numero di nuove aperture previsto dal Governo.

Art. 17 (Distribuzione carburanti) – riscritto, tra le novità l'articolo stabilisce che le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o controllate e i gestori di servizi di pubblica utilità, al momento della sostituzione del rispettivo **parco autoveicoli** prevedono due lotti merceologici specifici distinti per i veicoli alimentati a metano e per i veicoli a GPL.

Previste misure per la circolazione (e le sanzioni) dei veicolo pesanti ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità.

I **comuni** non potranno rilasciare, come avviene attualmente, ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili.

Art. 24 (Disattivazione e smantellamento siti nucleari) – sostituito, prevede anche che i progetti per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche, non necessitano di variante agli strumenti urbanistici ove compatibili con gli strumenti urbanistici stessi vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; negli altri casi, il consiglio comunale competente si pronuncia nella prima seduta successiva al rilascio dell'autorizzazione stessa, informandone il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 24-bis (AEEG e servizi idrici) - all'onere derivante dal funzionamento dell'**Autorità per l'energia elettrica e il gas**, in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 68-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la pianta organica dell'Autorità è incrementata di 40 posti.

Art. 24-bis (Gare concessioni idroelettriche) - fissato al 30 aprile 2012 il termine entro cui il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata, deve determinare requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara che deve indire l'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

Art. 27-bis (Commissioni bancarie) - sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano **commissioni** a favore delle **banche** a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.

Art. 27-bis (Cancellazioni ipoteche perenti) - l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita **ovvero in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile**. La cancellazione d'ufficio trova anche applicazione in tutte le fattispecie di estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile (modifica al TU bancario – dlgs n. 385/1993).

Art. 27-bis (Fondazioni bancarie) - gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, prevedono anche modalità di designazione e di nomina **ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntanti alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità**, nonché, tra le ipotesi di incompatibilità, dell'assunzione o dell'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

Art. 27-bis (Surrogazione contratti di finanziamento) - In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della facoltà di surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice civile non è precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore. **La surrogazione** deve perfezionarsi entro il termine di **dieci giorni** dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto

importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili (modifica al TU bancario – dlgs n. 385/1993).

Art. 26 (Gestione imballaggi e rifiuti da imballaggio)- i produttori possono organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio **sull'intero territorio nazionale**.

Art. 34 (Tariffe RCauto) - si demanda all'ISVAP la predisposizione, entro 4 mesi, di uno standard di modalità operative per l'applicazione delle disposizioni secondo cui le assicurazioni, prima della sottoscrizione del contratto, informano il cliente sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi. Inoltre l'ISVAP predisponde, con cadenza semestrale, una apposita relazione sull'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet.

Art. 34-bis (Assicurazioni) – con modifica al Codice delle assicurazioni private (dlgs n. 209/2005) si stabilisce che la variazione in diminuzione del premio di **assicurazione** per ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore si applica automaticamente nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della disposizione comporta l'applicazione, da parte dell'ISVAP di una sanzione amministrativa.

Art. 34-bis (Certificato di chiusura inchiesta RC auto) – sempre con modifica al Codice delle assicurazioni private (dlgs n. 209/2005) il nuovo art. 150-bis prevede l'**obbligo** per la compagnia di assicurazione di **risarcire il danno** derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di **chiusa inchiesta**. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusura inchiesta.

Art. 35 (Pagamenti, debiti PA e tesoreria unica) – un nuovo comma dispone che le **Pubbliche Amministrazioni** ai fini del pagamento del debito sono autorizzate a **comporre bonariamente con i propri creditori** le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate. Si precisa poi che **alla data del 29 febbraio 2012** (e non entro) i tesoriери o cassieri degli enti ed organismi pubblici provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato **alla data del 16 aprile 2012**; inoltre sono **fatti salvi eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento**. Si dà la possibilità a tesoriери o cassieri di provvedere ad adeguare la propria operatività alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e relative norme amministrative di attuazione, il giorno successivo a quello del versamento della residua quota delle disponibilità previsto al precedente comma. Nelle more di tale adeguamento i predetti tesoriери e cassieri continuano ad adottare i criteri gestionali previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Per gli **Atenei**, fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilità speciali, i tesoriери o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale.

Art. 36 (Regolazione indipendente in materia di trasporti) – l'articolo è stato riscritto per prevedere l'immediata istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti. La sede dell'Autorità è definita con DPCM entro il 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione, il Collegio dell'Autorità è costituito entro il **31 maggio 2012**. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle Regioni e degli enti locali di cui al Titolo V della seconda parte della Costituzione.

L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica.

L'Autorità provvede:

- a garantire l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali, alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
- a definire i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori e a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati;
- a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta; a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
- a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici;
- con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;
- con particolare riferimento al **settore autostradale**, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni;
- a definire gli **ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali**, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;

- con particolare riferimento al **settore aeroportuale**, a svolgere tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2 del d.l. n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali;
- con particolare riferimento all'accesso all'**infrastruttura ferroviaria**, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità; vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura. L'Autorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee;
- con particolare riferimento al servizio **taxi** a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni, alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Saranno **Comuni e regioni**, nell'ambito delle proprie competenze, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n.21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza; consentire ai titolari di licenza d'intesa con i Comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme; consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti; migliorare la qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la Carta dei servizi a livello regionale. L'Autorità può ricorrere al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Con una modifica alla legge n. 21 del 1992 si consente ai **Comuni** di prevedere che i **titolari di licenza per il servizio taxi**, possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei Comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai Sindaci dei Comuni interessati. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.

Inoltre si stabilisce che tutte le **amministrazioni pubbliche, statali e regionali** nonché gli enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorità le delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture, con facoltà da parte dell'Autorità di fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione economica.

Nelle more dell'entrata in operatività dell'Autorità, determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad essere svolte dalle Amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonché del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica.

Si precisa anche che l'**Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali** (art. 36 d.l. 98/2011) è competente per: approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete autostradale di interesse nazionale (e non anche quella stradale); proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione; vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime;

Rimane invece all'**ANAS** la competenza ad approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 39 (Liberalizzazione vendita stampa e disposizioni diritto d'autore) – nel riscrivere l'articolo si prevede che gli edicolanti possono: vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa; praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore.

Confermata la libertà di esercizio dell'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore. Invece non è stato inserito il comma per cui venivano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) e venivano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con l'articolo.

Art. 41 (project bond) – riscritto anche questo articolo: le obbligazioni e titoli di debito possono essere emesse, al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, **dalle società di progetto nonché le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato**.

Inoltre si aggiunge che le disposizioni si applicano anche alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di **trasporto di gas** e delle concessioni di **stoccaggio**, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di **infrastrutture** facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'**energia** elettrica, nonché alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 57 (Ripristino IVA per housing sociale) - il beneficio della compensazione dell'IVA è prevista anche per la locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata **dalle imprese che li hanno costruiti** o che hanno realizzato sugli stessi intervent.

Art. 40-bis (Concorrenza appalti, gestione grandi eventi e limitazione dell'utilizzo delle procedure di secretazione di contratti di opere, servizi e forniture) – le norme relative alla dichiarazione di stato di emergenza non si possono applicare in riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile.

Inoltre sono soppresse alcune novità che il d.l. n. 70/2011 aveva inserito al Codice appalti e relative a: affidamenti sottosoglia (c. 7 art. 122); ritorna a 1 milione la soglia per la procedura ristretta semplificata (art. 123); ritorna a 500mila euro il limite per l'affidamento o con procedura negoziata (art. 204).

Art. 55-bis (Accelerazione **interventi strategici** riequilibrio economico e sociale) – per realizzazione di interventi riguardanti le **aree sottoutilizzate** del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, comunitarie e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Art. 59 (Extrageffito IVA società di progetto opere portuali) - si precisa che gli incrementi di gettito, registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati **nel singolo porto, tenendo conto anche dell'andamento del gettito dell'intero sistema portuale.**

Art. 59-bis (Finanza di progetto) – viene riscritto l'art. 153 del Codice appalti per inserire le **strutture dedicate alla nautica da diporto** tra le opere finanziabili con il *project financing*. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti 5 giugno 2009, n. 10/09, con decreto 5 giugno 2009, n. 11109 e con decreto 5 giugno 2009, n. 12/09 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e successive modificazioni e integrazioni.

Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto preliminare approvato.

Per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente codice.

Art. 59-bis (Navigazione da diporto) – con modifiche al dlgs n. 171/2005 si inseriscono disposizioni per il **noleggio occasionale**: il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. I proventi derivanti dall'attività di noleggio sono assoggettati a richiesta del percipiente, sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva nella misura del venti per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio.

Art. 60-bis (Nautica diporto) – vengono riviste le **tasse annuali** a cui sono soggette le unità da diporto in base all'articolo 16 del d.l. n. 201/2011. Riviste inoltre alcune esenzioni: tra l'altro la tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.

Art. 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo) – riformulato l'articolo che prevede che agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In particolare si precisa che sono esentati dall'applicazione della norma gli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. È fatto inoltre salvo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l'impianto entri in esercizio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'AEEG assicura, nel rispetto dei principi comunitari, la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.

Esclusivamente per la realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree **classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali**, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

Non sono state inserite le norme sulle serre (cui si sarebbe dovuta applicare la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici).

Art. 61-bis (Autostrapporto e piattaforma logistica) - 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012/2014 è destinato al miglioramento delle condizioni operative **dell'autotrasporto** e all'inserimento dei **porti nella sperimentazione della Piattaforma logistica nazionale** nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero infrastrutture e trasporti. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

Art. 67-bis (Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione) - l'accertamento previsto ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano nel caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore. In tal caso, al momento del passaggio di proprietà, i privilegi di cui all'articolo 552 cod. nav. sono trasferiti dall'imbarcazione demolita all'imbarcazione sulla quale viene trasferita la licenza.

Art. 67-bis (Lavoro cooperative pesca) - le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate.

Art. 73 (Autorità nazionale di sorveglianza) – si precisa che nelle more dell'operatività dell'autorità di regolazione dei trasporti (di cui all'articolo 36, comma 1), le funzioni di Autorità di vigilanza sono svolte previo atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Accolti dal Governo gli **ordini del giorno** che lo impegnano a :

- ridurre al minimo indispensabile l'efficacia temporale della disposizione sulla **tesoreria unica**, anticipando ad una data precedente al 31.12.2014 il termine di scadenza del nuovo regime di tesoreria unica; prevedere meccanismi che consentano alle Regioni e agli enti locali di non subire penalizzazioni nella remunerazione, in termini di interessi attivi, delle risorse allocate sulle rispettive contabilità; adottare misure che consentano alle regioni e agli enti locali di reperire finanziamenti sul mercato a condizioni non svantaggiose, in termini di interessi passivi, rispetto a quelle fornite dalle tesorerie locali, evitando altresì che si verifichino forme di penalizzazione per gli enti con valutazioni di rating critiche; salvaguardare la posizione degli istituti bancari a vocazione territoriale per i quali una quota consistente del fatturato deriva dallo svolgimento del servizio di tesoreria in favore delle piccole realtà comunali e locali, anche al fine di evitare che le sofferenze di liquidità del sistema bancario si riverberino in ulteriori restrizioni nell'accesso al credito delle imprese e delle famiglie; prevedere che una quota significativa delle risorse per il rifinanziamento del fondo residui perenti venga destinata, in via prioritaria, al pagamento dei residui in conto trasferimenti delle regioni e degli enti locali al fine di consentire agli stessi di procedere al pagamento dei crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese nei loro confronti, derivanti dall'acquisizione di beni e servizi; predisporre i provvedimenti necessari a chiarire le modalità applicative di tale previsione, elaborando altresì parametri di individuazione delle priorità di pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese verso gli enti locali; adottare in tempi rapidi il decreto attuativo dell'articolo 20, comma 2 del d.l. n. 98/2011, che ripartisce gli enti sulla base della valutazione ponderata dei parametri di virtuosità ivi indicati; adottare in tempi rapidi i decreti attuativi dell'art. 31

del d.l. n. 78/2010 al fine di rendere tempestivamente operativi i meccanismi ivi previsti di compensazione dei crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo; adottare le opportune misure, compatibilmente con i limiti di finanza pubblica, per attenuare i vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per gli enti locali;

- gestire le maggiori liquidità provenienti dal sacrificio imposto a tutti gli enti destinatari delle norme sulla sospensione della **tesoreria “mista”** nell’interesse generale degli enti locali e territoriali, evitando nel triennio qualsiasi provvedimento che autorizzi anticipi di liquidità a determinati enti; ad effettuare anticipazioni in conto liquidità per spesa corrente solo nel caso di grave necessità, correlata alla dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente locale o territoriale;
- ai fini della valutazione di **virtuosità**, verificare l’opportunità di individuare nel decreto di cui al comma 2 dell’articolo 20 (sul patto di stabilità) del d.l. n. 98 del 2011, lex n. 111 del 2011, un coefficiente di correzione connesso alla dinamica ed al miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti, con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2 ed al primo periodo dell’articolo 1, comma 4, del d.l. in esame;
- adottare le iniziative volte a superare la limitazione della concorrenza operata dai consorzi obbligatori nel settore del riciclaggio rivendendo il sistema di raccolta e riciclo degli **imballaggi**;
- trovare soluzioni idonee a garantire il pieno rispetto del diritto dei cittadini della provincia di Boxano all’uso della propria lingua.